



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

## PARTE GENERALE

Approvato dall'Amministratore Unico  
con delibera del 25/03/2024

Identificativo	Edizione	Revisione	Data
<b>PG MOG</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>25/03/2024</b>

### MODIFICHE AL DOCUMENTO

Ediz.	Rev.	Data	Contenuto delle modifiche
00	00	<b>25/03/2024</b>	PRIMA EMISSIONE

## INDICE

<b>1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>	<b>4</b>
1) <i>Il Decreto Legislativo 231/2001</i>	4
2) <i>Sanzioni</i>	11
3) <i>Esenzione dalla responsabilità</i>	12
<b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI CREATIONDOSE SRL SB</b>	<b>13</b>
1) <i>Motivazioni di CreationDose S.r.l. SB nell'adozione del modello di organizzazione e gestione</i>	13
2) <i>Finalità del modello</i>	13
3) <i>Struttura del documento</i>	14
4) <i>Modifiche ed integrazioni del modello</i>	14
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>14</b>
1) <i>Identificazione dell'organismo di vigilanza</i>	14
2) <i>Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza</i>	14
3) <i>Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari</i>	15
4) <i>Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'organismo di vigilanza</i>	16
4.1. <i>Flussi informativi periodici</i>	17
4.2. <i>Flussi informativi ad evento: segnalazioni. Obblighi di informativa da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.</i>	17
4.3. <i>Flussi informativi ad evento: comunicazioni. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e comunicazioni di carattere generale.</i>	19
4.4. <i>Principi generali sulle segnalazioni</i>	19
4.5. <i>Canali informativi</i>	20
4.6. <i>Segnalazioni anonime</i>	20
4.7. <i>Procedimento successivo alla segnalazione</i>	20
4.8. <i>La Tutela del dipendente o collaboratore che segnala un illecito (c.d. whistleblower)</i>	21
4.9. <i>Sistema delle deleghe e dei poteri aziendali</i>	22
<b>4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.</b>	<b>24</b>
1) <i>Formazione del personale</i>	24
2) <i>Informativa a collaboratori esterni e partners</i>	24
<b>5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO</b>	<b>25</b>
1) <i>Principi generali</i>	25
2) <i>Ambito di applicazione</i>	25
3) <i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	25
3.1. <i>Quadri, Impiegati, Operai</i>	25
3.2. <i>Dirigenti</i>	26

4) <i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	26
5) <i>Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners</i>	26
<b>6. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO</b>	<b>28</b>

## **1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

### **1) Il Decreto Legislativo 231/2001**

Il D.Lgs. 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 - al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, ha introdotto nel nostro ordinamento *"la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione con uno dei reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con la Società stessa.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora l'illecito penale sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale della stessa (art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto - reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

- ❖ persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("*apicali*") (rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- ❖ persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopra indicati.

b) La tipologia dei reati previsti che riguarda

- I. delitti commessi in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24) previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 640 c.2 n.1, 640 bis, 640 ter, 353, 353-bis, 356 c.p., art. 2. L. 23/12/1986, n.898;
- II. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- III. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- IV. delitti di Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, e, laddove offendano interessi finanziari dell'UE, 314 co.1, 316, 323 c.p. (art. 25);
- V. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla legge 350/2001(art. 25-bis);
- VI. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1);
- VII. reati in materia societaria (art. 25-ter);
- VIII. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- IX. delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);
- X. delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù, pornografia minorile, prostituzione minorile *et cetera*...) (art. 25-quinquies);
- XI. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
- XII. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- XIII. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (art. 25-octies);
- XIV. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1);
- XV. delitti in materia di diritti di autore (art. 25-novies);
- XVI. delitti da dichiarazioni false o mendaci all'autorità giudiziaria come previsti dall'art. 377-bis del cod. pen. (art. 25-decies);
- XVII. reati ambientali (art. 25-undicies);
- XVIII. delitti per impiego di cittadini irregolari di paesi terzi (art. 25-duodecies);
- XIX. delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- XX. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- XXI. reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) introdotto dalla L 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020;
- XXII. reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001), introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020;

- XXIII.** reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- XXIV.** reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.

Ne consegue che nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati *infra*, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “amministrativa” della Società.

La Società ritiene che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

**Considerate l’area di attività e la natura del lavoro svolto da CreationDose S.r.l. SB , alla luce della mappatura dei rischi effettuata in via preliminare, si ritiene che fra i reati previsti fino ad oggi nel decreto possano potenzialmente riguardare la Società unicamente quelli di seguito riportati nello schema di sintesi delle parti speciali del presente modello.**

Pertanto, ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state prese in considerazione le fattispecie di seguito riportate:

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l’Amministrazione della Giustizia**

#### **PARTE SPECIALE A**

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.L. n. 13/2022 e dalla L. n. 137/2023]**
  - ❖ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
  - ❖ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
  - ❖ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
  - ❖ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
  - ❖ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
  - ❖ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - ❖ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dalla L. n. 137/2023]
  - ❖ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [introdotto dalla L. n. 137/2023]
  
- 2. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**
  - ❖ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- ❖ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
  - ❖ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - ❖ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
  - ❖ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - ❖ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
  - ❖ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  - ❖ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
  - ❖ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
  - ❖ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
  - ❖ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
  - ❖ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - ❖ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - ❖ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 3. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**
- ❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale A.

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

#### **PARTE SPECIALE B**

- 1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. 238/2021]**
- ❖ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
  - ❖ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
  - ❖ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
  - ❖ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
  - ❖ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

- ❖ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ❖ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- ❖ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- ❖ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- ❖ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale B.

### **Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali**

#### **PARTE SPECIALE C**

#### **1. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- ❖ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ❖ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ❖ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- ❖ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- ❖ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- ❖ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

#### **2. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- ❖ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- ❖ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- ❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ❖ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- ❖ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ❖ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)



Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale C.

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore  
e delitti contro l'industria, il commercio e di contraffazione**

**PARTE SPECIALE D**

**1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- ❖ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ❖ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- ❖ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- ❖ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- ❖ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- ❖ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- ❖ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**2. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- ❖ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- ❖ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- ❖ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

**3. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**

- ❖ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- ❖ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale D.

**Reati societari**

**PARTE SPECIALE E**

**1. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]**

- ❖ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ❖ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ❖ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ❖ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- ❖ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ❖ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ❖ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ❖ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ❖ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- ❖ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ❖ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ❖ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- ❖ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- ❖ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ❖ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ❖ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- ❖ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale E.

**Reati tributari**

**PARTE SPECIALE F**

**1. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- ❖ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- ❖ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- ❖ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- ❖ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- ❖ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- ❖ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ❖ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ❖ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale F.

**Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

**PARTE SPECIALE G**

**1. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

- ❖ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- ❖ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale G.

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio**

**PARTE SPECIALE H**

**1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

- ❖ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ❖ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ❖ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ❖ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale H.

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

## **PARTE SPECIALE I**

### **1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

- ❖ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ❖ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ❖ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- ❖ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- ❖ Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale I.

## **Reati ambientali**

## **PARTE SPECIALE L**

### **1. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- ❖ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- ❖ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- ❖ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale L.

## **Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

## **PARTE SPECIALE M**

### **1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. 20/2023]**

- ❖ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. 20/2023]
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale M.

## **Reati di abuso di mercato**

## **PARTE SPECIALE N**

**1. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

- ❖ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
  - ❖ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
2. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- ❖ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
  - ❖ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale N".

**Reati contro la personalità individuale e di razzismo e xenofobia**

**PARTE SPECIALE O**

**1. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**

- ❖ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- ❖ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ❖ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

**2. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- ❖ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla "Parte Speciale O".

## **2) Sanzioni**

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive concernono:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- b. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,

- c. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **3) Esenzione dalla responsabilità**

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa della società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora la società stessa dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (OdV).

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- ❖ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- ❖ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ❖ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- ❖ introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Società non sarà, dunque, assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e tali, comunque, da risultare:

- *idonee*, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

- *efficaci*, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

CreationDose S.r.l. SB , pur non avendo obblighi nell'adozione di tale strumento, ne ha ritenuto opportuna l'adozione che permette di ottenere, oltre ad una migliore gestione delle attività societarie, il beneficio dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI CREATIONDOSE SRL SB**

### **1) Motivazioni di CreationDose S.r.l. SB nell'adozione del modello di organizzazione e gestione**

CreationDose S.r.l. SB, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/01.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico è stata assunta nella convinzione che, come anticipato *supra*, l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

### **2) Finalità del modello**

Il Modello predisposto da CreationDose S.r.l. SB si fonda su procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
  - ❖ un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e protocolli da formalizzare, tesi a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
  - ❖ un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri

una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- determinano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- a) predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CreationDose S.r.l. SB nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- c) informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di CreationDose S.r.l. SB che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) ribadire che CreationDose S.r.l. SB non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la società intende attenersi.

### **3) Struttura del documento**

Il presente documento (Modello) è costituito da:

- A. una "**Parte Generale**", ove, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.
- B. singole "**Parti Speciali**", *supra* riportate in sintesi e predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di CreationDose S.r.l. SB, contemplate nel Decreto 231/2001;
- C. un **Codice Etico**.
- D. dei **protocolli aggiuntivi** (es. *policy whistleblowing*) e delle **procedure** espressamente richiamate nelle singole parti speciali del modello e costituenti parte integrante dello



stesso.

#### **4) Modifiche ed integrazioni del modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di CreationDose S.r.l. SB.

In particolare è demandata all'Amministratore Unico della Società, eventualmente anche su sollecitazione dell'OdV, l'integrazione il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **1) Identificazione dell'organismo di vigilanza**

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- a. autonomia e indipendenza,
- b. professionalità,
- c. continuità d'azione.

L'Amministratore Unico di CreationDose S.r.l. SB conferisce con delibera la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b. L'incarico ha durata **triennale, rinnovabile**.

Sono pertanto di competenza dell'OdV, le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

#### **2) Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza**

Il compito dell'OdV di CreationDose S.r.l. SB consiste in generale nel:

- a. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c. individuare e proporre all'Amministratore Unico aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV di CreationDose S.r.l. SB i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

### **3) Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari**

L'OdV effettua:

- ❖ riunioni di verifica con **cadenza bimestrale**, per un totale di n. 6 riunioni annuali, all'esito delle quali viene redatto un apposito verbale e una eventuale relazione dell'OdV afferente alle problematiche in ipotesi riscontrate.
- ❖ un *reporting* di medio periodo (anche orale) con **cadenza semestrale** nei confronti dell'Amministratore Unico.
- ❖ un rapporto scritto **annuale** sull'attuazione del Modello, trasmesso dall'OdV all'Amministratore unico.

Il report con cadenza semestrale deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- a. la sintesi delle attività svolte nel semestre dall'OdV;
- b. una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- c. una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- d. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- e. un'informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- f. i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con

riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;

- g. una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- h. la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello.

Il report annuale consiste in una relazione avente ad oggetto l'attività svolta nel complesso nell'anno di riferimento, eventuali criticità e gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione; alla relazione si accompagna il rendiconto delle spese eventualmente sostenute e, in caso di necessità la richiesta di adeguamento della dotazione finanziaria. L'Organismo, nel medesimo rapporto, elabora un piano di massima delle attività previste per l'anno successivo.

L'OdV è altresì tenuto a redigere immediatamente, una segnalazione relativa al verificarsi di tutte quelle situazioni straordinarie che risulta opportuno portare a conoscenza dell'Amministratore Unico tempestivamente, quali, ad esempio: ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello o innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'OdV potrà richiedere di essere convocato dall'Amministratore Unico per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati.

Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. Al riguardo sarà istituito un apposito archivio digitale dell'OdV.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, ed in particolare:

- con la funzione H.R. in ordine alla formazione del personale CreationDose S.r.l. SB ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello;
- con il C.F.O. in ordine al controllo dei flussi finanziari ed alla gestione economica;
- con il/i Responsabile/i della Sicurezza (RSPP) per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

#### **4) Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'organismo di vigilanza**

Il sistema delle segnalazioni di condotte potenzialmente integranti reati-presupposto ai sensi del Decreto o assunte in violazione del Modello approntato da CreationDose S.r.l. SB è conforme al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

In considerazione delle dimensioni della Società (personale dipendente inferiore alle 50 unità) le novità in materia si applicano solamente alle segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e di condotte in violazione del Modello 231 adottato dalla Società.

Ad oggi, pertanto, la Società non deve dotarsi di un sistema ad hoc per le segnalazioni di altre condotte (altre violazioni del diritto interno e violazioni del diritto UE).

#### **4.1. Flussi informativi periodici**

Il sistema dei flussi verso l'O.d.V. è realizzato mediante le comunicazioni periodiche indirizzate allo stesso Organismo da parte dei responsabili delle singole aree sensibili e concernenti le notizie rilevanti dell'attività aziendale nonché le eventuali criticità individuate nell'ambito di ogni area sensibile, per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'O.d.V. necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle aree sensibili allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

In via generale e non esaustiva, i flussi informativi periodici sono rappresentati dalle seguenti comunicazioni:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a CreationDose S.r.l. SB a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i cambiamenti organizzativi;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle aree a rischio reato.

Si precisa che **in ogni Parte Speciale** viene indicato:

- **il contenuto minimo** dei flussi informativi periodici, suscettibile di essere ampliato secondo le indicazioni dell'O.d.V.;
- **la periodicità** dell'inoltro dei flussi in esame (semestrale o annuale);
- l'individuazione del **soggetto che è tenuto alla comunicazione periodica**.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

Il canale prescelto per l'inoltro dei flussi periodici è la casella mail dell'O.d.V.: [odv231@creationdose.com](mailto:odv231@creationdose.com).

## **4.2. Flussi informativi ad evento: segnalazioni. Obblighi di informativa da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.**

Essenziali ai fini delle attività proprie dell'O.d.V. sono altresì quelle comunicazioni che avvengono non secondo una cadenza regolare da parte di soggetti predeterminati e aventi ad oggetto determinati contenuti (come appunto i flussi periodici) ma "ad evento", ossia ogni qual volta si presenti la necessità di portare a conoscenza dell'O.d.V., da parte di chiunque, alcune situazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza sull'attuazione del Modello.

Questi flussi "ad evento" possono convenzionalmente distinguersi, a seconda dell'oggetto, in "**comunicazioni**" (*ut amplius infra sub par. 4.3*) e "**segnalazioni**" vere e proprie, ed a queste ultime è prevista l'applicazione della particolare tutela riservata a chi le effettua (cfr. *policy whistleblowing*).

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e nell'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, come stabilito dal codice civile.

Quanto alle **segnalazioni**, devono essere effettuate ogni qual volta si presenti la necessità di portare a conoscenza dell'O.d.V., da parte di chiunque, delle seguenti situazioni:

- ❖ situazioni illegali o eticamente scorrette;
- ❖ situazioni che potrebbero essere anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette;
- ❖ condotte assunte in violazione delle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, e quindi integranti uno o più dei reati-presupposto;
- ❖ comportamenti e/o pratiche assunti in violazione del Modello di CreationDose S.r.l. SB;
- ❖ comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- devono essere raccolte eventuali comunicazioni (c.d. segnalazioni), dei dipendenti e degli altri organi societari, relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento;

- i consulenti sono tenuti ad effettuare segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati rilevanti ex d.lgs. 231/2001 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente; le eventuali segnalazioni dovranno essere effettuate direttamente all'OdV;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, questi ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV secondo le modalità di seguito descritte.
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con la creazione della c.d. **"piattaforma whistleblowing"**<sup>2</sup>;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo all'OdV.

#### **4.3. Flussi informativi ad evento: comunicazioni. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e comunicazioni di carattere generale.**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative (o **comunicazioni**) concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- qualsivoglia ispezione posta in essere dalle Autorità o Forze pubbliche;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro

<sup>1</sup> Fino alla effettiva istituzione della piattaforma *whistleblowing* le segnalazioni potranno essere effettuate mediante l'utilizzo dei sistemi alternativi indicati nella *policy* in materia di *whistleblowing*.

<sup>2</sup> Sino alla formale istituzione di tale canale sarà possibile effettuare le segnalazioni alla mail dell'O.d.V. o, laddove il segnalante voglia avvalersi delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/23 mediante la modalità analogica/cartacea, ovvero tramite il sistema della "tripla busta chiusa"..

attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i cambiamenti organizzativi;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle aree a rischio reato;
- i procedimenti disciplinari promossi e le eventuali sanzioni irrogate; o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con la creazione della casella e-mail [odv231@creationdose.com](mailto:odv231@creationdose.com).

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al cap. 5 "Il sistema sanzionatorio".

#### **4.4. Principi generali sulle segnalazioni**

La disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV, con particolare riguardo alle segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del presente Modello, si fonda sui seguenti principi:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante dalle eventuali azioni disciplinari nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- l'organizzazione si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione;
- la segnalazione non rendere immune il segnalante da possibili eventuali sanzioni disciplinari a cui questi potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati;
- impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, manifestamente falsa e/o effettuata al solo scopo di danneggiare il segnalato, così come ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione, sono passibili di sanzioni disciplinari.

## 4.5. **Canali informativi**

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'OdV deve provvedere a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

In particolare, sono istituiti canali informativi dedicati e riservati – in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione – al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose ed informazioni verso l'OdV.

I canali per le segnalazioni sono:

- Per i **flussi periodici** (par. 4.1) e per le **comunicazioni** relative ad atti ufficiali ed eventi rilevanti ma non costituenti illeciti correlati alla violazione del Mog e del Codice etico (par. 4.3):
  - o Posta elettronica: [odv231@creationdose.com](mailto:odv231@creationdose.com)
- Per le **segnalazioni** relative a **violazioni o possibili violazioni del modello o del codice etico** (par. 4.2):
  - o c.d. "piattaforma whistleblowing"
  - o tripla busta chiusa (v. *policy whistleblowing*)

Qualora una segnalazione transitasse al di fuori dei canali appositamente predisposti, colui che l'ha ricevuta dovrà indirizzarla tempestivamente ed integralmente all'OdV, garantendo la massima riservatezza a tutela dell'identità sia del segnalante che dei soggetti segnalati, senza compromettere l'efficacia delle successive attività di verifica.

L'Organismo valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

## 4.6. **Segnalazioni anonime**

Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e verificabili: gli eventi segnalati, pertanto, devono essere descritti con un grado di dettaglio tale, e riferibili a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) da permettere di compiere, in concreto, verifiche sulla fondatezza della segnalazione.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, non si potrà procedere alla fase di accertamento.

## 4.7. **Procedimento successivo alla segnalazione**

Per ogni segnalazione ricevuta, l'OdV:

- i. provvede ad inviare al segnalante, nel caso ne sia nota l'identità, una comunicazione di presa in carico della segnalazione;
- ii. si adopera affinché il segnalante sia garantito contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, intimidazione, penalizzazione o ingerenze in genere per il fatto che lo stesso abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede;
- iii. assicura la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, così come assicura la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente



- e/o in mala fede;
- iv. provvede ad un'analisi della segnalazione ed a un'approfondita verifica dei fatti che ne costituiscono oggetto compiendo le opportune attività d'indagine;
  - v. consente al segnalante, ove ne sia nota l'identità, di chiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria segnalazione nonché di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato;
  - vi. procede, se del caso, all'audizione del soggetto individuato come autore/responsabile della presunta violazione;
  - vii. in caso di esito positivo degli accertamenti, riscontrata una violazione del Modello o del Codice Etico, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, proponendo l'adozione di adeguate misure disciplinari (sul punto, v. sub. 5); di tali adempimenti informa sempre il segnalante, ove ne sia nota l'identità;
  - viii. in caso di segnalazione infondata o non verificabile (i cui contenuti, cioè, non siano sufficienti a verificarne la fondatezza) dispone l'archiviazione del caso e ne informa per iscritto il segnalante, illustrando le motivazioni;
  - ix. in caso di segnalazione infondata, in relazione alla quale venga accertato il dolo o la colpa grave, provvede ad informare il vertice aziendale, al fine di consentire l'eventuale avvio di azioni nei confronti del segnalante che consapevolmente ha presentato false accuse o ha comunque agito in malafede.

#### **4.8. La Tutela del dipendente o collaboratore che segnala un illecito (c.d. whistleblower)**

Sul punto si fa integralmente rinvio alla apposita **policy in materia di whistleblowing**, da intendersi parte integrante del presente Modello.

#### **4.9. Sistema delle deleghe e dei poteri aziendali**

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

Per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative (*funzionigramma e organigramma aziendale*).

Per potere aziendale si intende la gestione realizzata attraverso la procura ovvero il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

## **4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.**

### **1) Formazione del personale**

CreationDose S.r.l. SB promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la funzione H.R. gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale di CreationDose S.r.l. SB che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: Corso di formazione iniziale, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- Altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento.

La Società si impegna a far sottoscrivere a tutti i dipendenti una dichiarazione di presa visione e di conoscenza dei principi del Codice Etico e del Modello e di impegno a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi.

Ai nuovi assunti sarà messa a disposizione copia della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello nonché del Codice Etico.

### **2) Informativa a collaboratori esterni e partners**

CreationDose S.r.l. SB promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **1) Principi generali**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla CreationDose S.r.l. SB in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

### **2) Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Società, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, del codice etico e della *policy whistleblowing*;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata applicazione di quanto contenuto nel Manuale, nelle Procedure e nelle Istruzioni del Sistema di Gestione Integrato Aziendale (Qualità, Sicurezza, Ambiente);
- mancata applicazione di quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale e nei Piani Operativi della Sicurezza (ove presenti);
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

### **3) Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

#### **3.1. Quadri, Impiegati, Operai**

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti di *rimprovero scritto, multa o sospensione* il lavoratore che:  
violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di *licenziamento con preavviso*, il lavoratore che:  
adottò nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore.
- 3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di *licenziamento senza preavviso* il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale, nonché da costituire delitto a termine di legge.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV.

### **3.2. Dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL.

#### **4) Misure nei confronti degli amministratori**

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico di CreationDose S.r.l. SB o dei suoi Procuratori, l'OdV ne informerà tempestivamente l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci potrà deliberare in merito alla revoca del mandato all'Amministratore Unico, ovvero l'Amministratore Unico potrà revocare il mandato al Procuratore.

#### **5) Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. L'OdV cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi con terzi di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **6. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- ❖ *attività di monitoraggio sull'effettività del Modello* (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo come meglio definito nelle parti speciali;
- ❖ *attività di controllo delle procedure*: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per l'Amministratore Unico della Società.